

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022 136/2022/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA NUOVA DEFINIZIONE DEI LOAD FREQUENCY CONTROL BLOCKS (LFC BLOCKS) PER L'AREA SINCRONA CONTINENTAL EUROPE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1198^a riunione del 29 marzo 2022

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento EB GL);
- il Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 settembre 2018, 450/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 450/2018/R/eel);
- il documento "All TSOs' proposal for the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation" allegato alla deliberazione 450/2018/R/eel;
- il documento "All TSOs' proposal for amending the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe with regard to LFC Area Denmark West" del 26 gennaio 2021;



- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), dell'8 aprile 2021, prot. Autorità 16236 dell'8 aprile 2021 (di seguito: comunicazione 8 aprile 2021);
- la comunicazione del referente delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ai referenti dei TSO della medesima area sincrona del 14 gennaio 2022 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del referente dei TSO dell'area sincrona *Continental Europe* al referente delle autorità di regolazione della medesima area sincrona del 3 febbraio 2022 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione del 25 febbraio 2022 inviata dall'autorità di regolazione della Danimarca per conto di tutte le autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* (di seguito: comunicazione area sincrona *Continental Europe*).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento SO GL definisce i criteri generali cui i TSO dell'Unione Europea devono conformarsi ai fini della regolazione di frequenza e potenza del sistema elettrico europeo; in tale contesto è prevista una regolazione gerarchica in cui ciascuna area sincrona risulta suddivisa in *Load Frequency Control Blocks* (di seguito: *LFC Blocks*), ognuno dei quali può essere composto da una o più *Load Frequency Control Areas* (di seguito: *LFC Areas*), a loro volta articolate in una o più *Monitoring Areas*;
- le responsabilità dei TSO cambiano a seconda del livello della struttura gerarchica e in particolare:
 - a livello di *Monitoring Area* i TSO devono monitorare lo scambio di energia in tempo reale con le *Monitoring Areas* confinanti;
 - a livello di *LFC Area* i TSO devono assicurare il bilanciamento tramite la regolazione secondaria di frequenza (un unico regolatore per Load Frequency Control Area) nel rispetto delle prestazioni concordate a livello di area stessa;
 - a livello di *LFC Block* i TSO devono dimensionare la *Frequency Restoration Reserve* e la *Replacement Reserve* nel rispetto delle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 157 e 160 del Regolamento SO GL e garantire che l'andamento della frequenza rispetti gli obiettivi operativi concordati a livello di blocco stesso;
- la definizione degli *LFC Blocks* e la loro suddivisione in *LFC Areas* e in *Monitoring Areas* per ciascuna area sincrona è proposta dai TSO dell'area sincrona ai sensi dell'articolo 141(2) del Regolamento SO GL e sottoposta all'approvazione delle autorità di regolazione dell'area sincrona stessa ai sensi dell'articolo 6(3), lettera g), del Regolamento stesso;
- a tal proposito il Regolamento 2021/280 ha emendato, fra gli altri, il Regolamento SO GL per allineare le responsabilità di approvazione dei termini e condizioni e metodologie alle nuove previsioni introdotte in materia dal Regolamento 2019/942; nel prosieguo, salvo ove diversamente specificato, i riferimenti al Regolamento SO GL devono intendersi alla versione risultante dagli emendamenti apportati dal Regolamento 2021/280;



- l'articolo 6(7) del Regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del Regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotti una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 6(1) del Regolamento SO GL prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando i rispettivi TSO.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per l'area sincrona *Continental Europe*, la proposta di definizione degli *LFC Blocks* è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione il 24 agosto 2018 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 450/2018/R/eel); essa, in particolare, prevede l'individuazione di un *LFC Block* per ciascun TSO fatta eccezione per:
 - i TSO di Slovenia e Croazia che sono inseriti in un unico blocco con la Bosnia Erzegovina; il blocco è suddiviso in tre distinte *LFC areas*, una per ciascun TSO;
 - i quattro TSO tedeschi che sono inseriti in un unico blocco con il TSO del Lussemburgo e il TSO della Danimarca (per la parte occidentale della nazione, connessa in modo sincrono con l'Europa Continentale); ogni TSO costituisce una *Monitoring Area* distinta, mentre lato *LFC Area*, il TSO danese e il TSO tedesco Tennet DE da un lato, e il TSO lussemburghese e il TSO tedesco Amprion dall'altro, operano congiuntamente;
- nel corso del 2021 i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno finalizzato una nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* con l'intento di suddividere la *LFC Area* composta dal TSO danese e dal TSO tedesco Tennet DE in due *LFC Areas* distinte;
- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* è stata inviata all'Autorità da Terna con la comunicazione 8 aprile 2021;
- la data di ricevimento della nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è il 17 agosto 2021; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 17 febbraio 2022;
- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* è stata discussa dalle autorità di regolazione nell'ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito; il documento è stato analizzato con i TSO della regione e si è concordato di approvarlo apportando alcune modifiche, come consentito dall'articolo 6(1) del Regolamento SO GL;
- in particolare si è concordato di introdurre nelle premesse della metodologia indicazioni puntuali rispetto alle motivazioni alla base della proposta stessa quali:



- facilitare la partecipazione del TSO danese alle piattaforme per lo scambio dei prodotti di bilanciamento previste dal Regolamento EB GL e articolate su scambi fra *LFC Areas*;
- migliorare la trasparenza sulla gestione del confine fra Germania e Danimarca, assegnando formalmente al TSO danese il compito di bilanciare la propria *LFC Area*; con la proposta originaria la porzione della Danimarca sincrona con l'Europa Continentale costituiva una *Monitoring Area* senza alcuna formale responsabilità di bilanciamento; il TSO danese e il TSO tedesco Tennet avevano comunque sottoscritto un accordo bilaterale finalizzato ad assegnare a ciascuno l'onere di essere bilanciato, ma detto accordo non era riflesso nella determinazione degli *LFC Blocks*;
- le autorità di regolazione hanno altresì ritenuto opportuno precisare che la modifica alla *LFC Area* del TSO Danese e del TSO tedesco Tennet DE non ha alcun impatto sugli altri blocchi dell'area sincrona *Continental Europe*;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6(1) del Regolamento SO GL, con la comunicazione per *hearing phase* il documento finale è stato inviato ai TSO dell'area sincrona *Continental Europe*, in quanto TSO direttamente coinvolti nella regione;
- con la comunicazione esito *hearing phase* i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno accolto le modifiche apportate senza alcuna ulteriore osservazione;
- l'11 febbraio 2021 tramite votazione elettronica, il gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* all'unanimità ha approvato la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l'esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione area sincrona *Continental Europe*, inviata dall'autorità di regolazione della Danimarca per conto di tutte le autorità di regolazione dell'area sincrona;
- la decisione assunta nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del Regolamento SO GL.

RITENUTO CHE:

- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* come modificata nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona, sia coerente con le disposizioni previste dal Regolamento SO GL in materia di struttura gerarchica per la regolazione di frequenza e potenza, nonché faciliti la partecipazione dei TSO (e in particolare del TSO della Danimarca) alle piattaforma di scambio dei prodotti di bilanciamento previste dal Regolamento EB GL:
- sia, pertanto, opportuno approvare la suddetta proposta, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, conformemente al risultato della votazione elettronica espressa



da tutte le Autorità di regolazione interessate in data 11 febbraio 2021 di cui alla comunicazione area sincrona *Continental Europe*

DELIBERA

- 1. di approvare la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* nella versione risultante dalle modifiche apportate nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*)
- 2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* come approvata;
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero per la Transizione ecologica e a ACER;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini